

Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. - SEA
PEC: legale@pecseamilano.eu

Direzione Aeroportuale Malpensa

Direzione Economia e Vigilanza Aeroporti

Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti

Direzione Sviluppo Studi Economici e Tariffe

OGGETTO: Aeroporto Milano Malpensa – Istanza di centralizzazione.

Con riferimento all'istanza pari oggetto prot.933 del 7/1/201, presentata a seguito delle delucidazioni e specifiche indicazioni formulate da ENAC, affinché SEA potesse integrare le argomentazioni espresse a supporto dell'istanza stessa lo Scrivente

VISTO

il provvedimento 5 giugno 2019 con il quale l'ENAC, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.18/99, ha disposto l'accesso limitato ai servizi di assistenza a terra dell'aeroporto di Malpensa a tre operatori e tre utenti in autoproduzione per l'aviazione commerciale, anche per il servizio "assistenza operazioni in pista, ad eccezione della categoria 5.7;

CONSIDERATO

che relativamente alla sottocategoria 5.4 - Allegato A al d. lgs. n. 18/99 - esclusivamente per il servizio di trasporto dell'equipaggio tra l'aereo e l'aerostazione, SEA ha modificato la propria proposta iniziale avendo valutato, con apposita relazione tecnica, la non inclusione dello stesso tra i servizi oggetto di limitazione, in quanto a parità di assetto operativo-organizzativo del servizio (stazionamento dei mezzi non operativi in land-side o comunque in aree non critiche), permane la coerenza complessiva dell'analisi funzionale operata dal Gestore;

CONSIDERATO

che la non inclusione del servizio di cui sopra si pone nel naturale contesto della liberalizzazione dell'accesso al mercato, rispetto alla quale l'istituto della limitazione dei servizi riveste carattere di eccezionalità;

PRESO ATTO

che dalla relazione tecnica non emergono potenziali elementi di rischio aggiuntivi sotto i profili della *safety* aeronautica e che, pertanto, sussistono le condizioni per poter mantenere in regime di liberalizzazione il solo servizio di trasporto equipaggi;



RITENUTO

che sull'Aeroporto di Malpensa la proposta di gestione centralizzata operata da SEA deve intendersi come riservata al medesimo gestore aeroportuale con esclusivo riguardo al solo trasporto dei passeggeri dall'aeromobile all'aerostazione e viceversa, e che tale gestione centralizzata è messa a disposizione degli *handlers* e dei Vettori in autoproduzione che effettueranno il predetto servizio in esito alla gara di limitazione;

CONSIDERATA

l'istanza di riserva del servizio di *push-back*, formulata dal Gestore, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'attività di che trattasi, di cui alla categoria 5.6, Allegato A al d. lgs. n. 18/99,

DISPONE

- la liberalizzazione del trasporto dell'equipaggio tra l'aereo e l'aerostazione, e viceversa;
- la centralizzazione dell'attività di gestione del trasporto dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione, e viceversa, a favore degli *handlers* e degli autoproduttori;
- la riserva a favore del Gestore del servizio di *push-back*;
- che del presente provvedimento - che accoglie le istanze su esposte - ne venga data espressa e specifica indicazione nell'emanando bando di gara;

Le presenti misure sono efficaci a decorrere dall'effettivo inizio dell'operatività degli *handlers*, così come individuati in esito al procedimento di gara previsto nel proprio provvedimento di limitazione del 5 giugno 2019.

Infine, con riferimento all'Istanza relativa al servizio de-icing e anti-icing - previsto dalla categoria 6.2, Allegato A - la centralizzazione del servizio, è riservata al Gestore poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 18/99.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessio QUARANTA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)